

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI  
V SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cosmo Mezzina ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex art. 281- sexies cpc, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2011 promossa da:

**CLIENTE**

**Contro**

-attore-

**BANCA**

**CONCLUSIONI**

-convenuta-

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza da intendersi qui riprodotto e trascritto.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore nei confronti della società convenuta per presunto trattamento illecito di notizie riservate e dati sensibili. Sostiene l'attore che la Banca convenuta avrebbe divulgato a terzi (L. P., fratello dell'attore) notizie relative ad investimenti in Fondi Comuni ad egli intestati.

La Banca si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo a tal fine che l'investimento fosse stato eseguito dall'attore attraverso somme prelevate dal conto corrente n. omissis intestato a B. A., madre defunta del richiedente e dell'attore, in virtù di delega con firma disgiunta e che, pertanto, le informazioni fossero state fornite al primo in virtù dell'art. 119 TUB.

A sostegno della propria tesi la Banca ha prodotto copia del modulo di sottoscrizione di quote del fondo comune (Fondi Aperti Italiani), copia del contratto di conto corrente intestato a B. A. e copia delle delega in favore dell'attore.

Questi i presupposti del contenzioso, deve preliminarmente rilevarsi che detta documentazione non è stata contestata da parte attrice sicché deve presumersi che sia la documentazione effettivamente utilizzata dalle parti per l'operazione censurata.

Dall'analisi del modulo di sottoscrizione delle quote del Fondo Comune, al quale si riferisce il presunto illecito trattamento, si evince che l'acquisizione delle citate quote avvenne con denaro prelevato dal conto corrente intestato alla *de cuius* B. A. (cfr. doc. sub 3 fascicolo di parte convenuta: "per i versamenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 utilizzerò uno dei seguenti mezzi di pagamento...bonifico bancario intestato a omissis — rubrica Fondo sul conto corrente rubricato al Fondo/comparso sopra indicato intrattenuto presso la banca depositaria. ,, e contestuale addebito dell'importo lordo investito sul c/c n. omissis a me intestato..."). La mancata contestazione induce a far ritenere che sia effettivamente il documento sottoscritto dall'attore (sul punto nulla ha eccepito dopo la costituzione in giudizio della Banca convenuta).

*Sentenza, Tribunale di Bari, Articolazione di Rutigliano, dott. Cosmo Mezzina, 3 novembre 2016, n. 5638*

Tuttavia, sebbene il presupposto fattuale dei motivi di adesione alla richiesta di accesso alle informazioni appare dimostrato in quanto la banca era tenuta a fornire informazioni all'erede dell'intestataria del conto (si presume vieppiù che l'attore abbia adempiuto ad una volontà di quest'ultima in virtù della citata delega), per contro non può affermarsi che l'operato della banca sia stato scevro da irregolarità ove solo si consideri la richiesta risulterebbe indirizzata dall'avv. omissis nell'interesse dell'erede L.P. senza produrre (né dimostrare) la fonte dei poteri rappresentativi.

A nulla rileva la successiva produzione in giudizio, nell'interesse del citato germano quale cointeressato, da parte dell'avv. omissis rimanendo indimostrata la sussistenza dei presupposti di legge all'atto del comportamento censurato.

Sicché l'attività posta in essere dalla banca convenuta deve ritenersi illegittima per altro verso.

Rispetto al *quantum debeatur* la Suprema Corte ha affermato che in caso di trattamento illecito di dati personali, il risarcimento del danno non patrimoniale, previsto dall'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, non si sottrae ad un accertamento da parte del giudice — da compiersi con riferimento alla concretezza della vicenda sottoposta alla sua cognizione e non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato — destinato ad investire i profili della "gravità della lesione" inferta e della "serietà del danno" da essa derivante.

In particolare "L'accertamento di fatto rimesso, a tal fine, al giudice del merito, in forza di preve allegazioni e di coerenti istanze istruttorie di parte, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata In un dato contesto temporale e sociale, dovendo l'indagine, illuminata dal bilanciamento anzidetto, proiettarsi sugli aspetti contingenti dell'offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi.

Un siffatto accertamento - che, ove l'offesa non superi la soglia di minima tollerabilità o il danno sia futile, può condurre anche ad escludere la possibilità di somministrare il risarcimento del danno - è come tale sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato" (Cass. Civ. 16133/2014).

Nel caso di specie, anche alla luce delle considerazioni che precedono, non pare possano ravvisarsi gli estremi del danno grave e serio.

Ne consegue che la domanda non può essere accolta.

Per le regioni sopra esposte, sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite.

La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna e si ha per pubblicata con la sottoscrizione seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.

### PQM

il G.O.P. del Tribunale di Bari - Articolazione di Rutigliano rigetta la domanda e compensa integralmente le spese.

Rutigliano, li 03/11/2016

*Il giudice onorario*  
*Avv. Cosmo Mezzina*

**\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*